

## REGOLAMENTO (CEE) N. 742/88 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 1988

relativo alle offerte presentate per la quindicesima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 3905/86 e che modifica detto regolamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato dal ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 3905/86 della Commissione, del 22 dicembre 1986, relativo alla vendita nel quadro di una procedura di gara di alcune carni bovine detenute da organismi d'intervento e destinate all'esportazione in Perù<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3302/87<sup>(4)</sup>, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per taluni quantitativi di carni bovine in loro possesso;

considerando che per la quindicesima gara particolare non è stata ricevuta nessuna offerta; che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3905/86 gli organismi d'intervento pongono in vendita i quarti presi in consegna anteriormente al 1° settembre 1986; che appare opportuno posticipare tale data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per quanto concerne la quindicesima gara particolare, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 3905/86 per il quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 9 marzo 1988, non è dato alcun seguito alla gara.

*Articolo 2*

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3905/86 la data del 1° settembre 1986 è sostituita da quella del 1° settembre 1987.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU n. L 313 del 4. 11. 1987, pag. 5.